

Ordinanza n. 3783

Disposizioni urgenti di protezione civile.

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

**VISTO** l'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

**VISTO** l'articolo 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

**VISTO** il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, con il quale lo stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno è stato ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2009;

**VISTE** le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3270 del 12 marzo 2003, n. 3301 dell'11 luglio 2003, n. 3315 del 2 ottobre 2003, n. 3348 del 2 aprile 2004, 3364 del 13 luglio 2004, n. 3378 dell'8 ottobre 2004, n. 3382 del 18 novembre 2004, n. 3388 del 23 dicembre 2004, n. 3390 del 29 dicembre 2004, n. 3449 del 15 luglio 2005, n. 3452 del 1 agosto 2005, n. 3494 del 11 febbraio 2006, n. 3506 del 23 marzo 2006, n. 3508 del 13 aprile 2006, n. 3559 del 27 dicembre 2006, n. 3564 del 9 febbraio 2007, n. 3738 del 5 febbraio 2009 e n. 3746 del 12 marzo 2009;

**VISTE** le note del Commissario delegato per l'emergenza socio-economico-ambientale nel bacino idrografico del fiume Sarno del 29 aprile 2009, del Presidente della regione Campania del 14 maggio 2009 e del 12 giugno 2009 del Capo del Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero dello sviluppo economico;

**VISTI** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007 concernente la dichiarazione di "grande evento" relativa alla Presidenza italiana del G8 e le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3629 del 20 novembre 2007 e n. 3663 del 19 marzo 2008 e successive modificazioni ed integrazioni;

# OMISSIS

## ART. 20

1. Il Commissario delegato nominato ai sensi dell'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3746 del 12 marzo 2009, per l'espletamento delle iniziative previste dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3759 del 30 aprile 2009, è autorizzato ad avvalersi di due unità di personale, comandato anche appartenente alle Amministrazioni regionali previo assenso degli interessati, in deroga alla vigente normativa in materia di mobilità nel rispetto dei termini perentori previsti dall'articolo 17, comma 14 della legge 15 maggio 1997, n. 127.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 17 giugno 2009

Il Presidente  
del Consiglio dei Ministri  
F.to Silvio Berlusconi

**Pubblica nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 145 del  
25-6-2009**